

ARTeD

II Assemblea nazionale
Roma, 1° dicembre 2016

I ricercatori a tempo determinato:
il quadro delle “mutevoli” regole del gioco

a cura di Marco Gradi, Vice-Presidente ARTeD

Lo stato dell'arte e i futuri sviluppi

1. Criteri di accesso a posizioni RTD-B
 2. Passaggi diretti da RTD-A a RTD-B ?
 3. Piano straordinario RTD-B per il 2017 ?
 4. Finanziamento della ricerca nel Decreto Natta e nella Legge di Bilancio 2017
 5. Proposte di riforma della figura degli RTD
-

Criteria di accesso a posizioni RTD-B

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Gelmini (testo originario), l'accesso a concorsi per RTD-B è riservato a:

- 1. RTD-A** *ex art. 24, comma 3°*, lett. a, L. n. 240/2010 (per tre anni)
 - 2. RTD-Moratti** *ex art. 1, comma 14°*, L. n. 230/2005 (per tre anni)
 - 3. Assegnisti di ricerca pre-Gelmini** *ex art. 51, comma 6°*, L. n. 449/1997 (tre anni, anche non consecutivi)
 - 4. Borsisti post-doc** *ex art. 4* L. n. 398/1989 (per tre anni, anche non consecutivi)
 - 5. Titolari “di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”** (per tre anni, anche non consecutivi)
-

Il cumulo dei contratti ai fini dell'integrazione del requisito triennale

Nota ministeriale Prot. n. 2330 del 20 aprile 2011

I contratti in scadenza stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005 possono essere rinnovati nei limiti di quanto previsto dai contratti stessi. A tale proposito si rammenta che con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti in parola possono essere altresì stipulati i contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e che, a tale scopo, la durata dei contratti di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005, può essere cumulata con i periodi di attività svolti nell'ambito di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borse post-dottorato ex art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni e borse conferiti da atenei stranieri.

La norma prevede la possibilità di cumulare i periodi come RTD-Moratti con periodi svolti come Assegnista di ricerca o Borsista post-doc o Research Fellow all'estero.

E la possibilità di cumulo con periodi svolti come RTD-A ?

Il cumulo dei contratti ai fini dell'integrazione del requisito triennale

Decreto interministeriale Prot. n. 924 del 10 dicembre 2015


2. Le procedure per l'attribuzione dei contratti di cui al comma 1 sono riservate a candidati che abbiano usufruito per almeno 3 anni, **anche cumulativamente**, di:

- contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
- **contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;**
- assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
- analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.


IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE,
DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Stefania Giannini



IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Pier Carlo Padoan



L'estensione dell'accesso ai concorsi RTD-B

Con la Legge Milleproroghe 2016 [art. 1, comma 10-octies, del D.L. n. L. 210/2015, convertito in L. n. 21/2016]:

6. Assegnisti Gelmini ex art. 22 L. n. 240/2010 (per tre anni)

10-octies. Le universita' sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Le novità della Legge di Bilancio 2017 (non ancora approvata in via definitiva)

Art. 1, comma 338, lett. b), del testo approvato dalla Camera dei Deputati il 25 novembre 2016 (A.C. n. 4127-*bis*-A):

7. Titolari di ASN
8. Titolari di specializzazione medica

338. Al fine di favorire l'utilizzazione dei finanziamenti di cui ai commi da 314 a 331 e al presente articolo, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4 »;

b) all'articolo 24, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novem-

Passaggi diretti da RTD-A a RTD-B ?

La legge Gelmini stabilisce che per accedere a posti RTD-A o RTD-B è necessaria una procedura concorsuale.

Tuttavia, ai fini della stipulala di contratti RTD-B, la stessa Legge Gelmini non richiede necessariamente lo svolgimento di un'ulteriore procedura pubblica di selezione oltre a quella già svolta per l'accesso alla posizione di RTD-A.

È quindi possibile stipulare contratti RTD-B direttamente con ricercatori di tipo A alla scadenza del contratto (ossia dopo lo svolgimento dei primi 3 anni) oppure alla conclusione del rinnovo (3+2) ?

Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento degli ASSISTANT PROFESSOR dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24”

Emanato con Decreto Rettorale n. 128 del 10 giugno 2011

Articolo 1 – Oggetto

- 1.1 Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure di reclutamento degli Assistant Professor dell'Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano.
-

Articolo 7 – Valutazione dell'attività svolta

7.1 Contratto da Assistant Professor, tipologia a), valutazione ai fini della proroga e/o rinnovo contrattuale. All'inizio del terzo anno contrattuale di cui alla tipologia a), sarà sottoposta a valutazione l'attività svolta dall'Assistant Professor, secondo i seguenti parametri.

Per l'attività didattica svolta, il Dipartimento considera l'adempimento degli obblighi didattici e la valutazione delle performance individuali secondo le procedure definite dall'Ateneo.

Per l'attività di Ricerca, il Dipartimento valuta i lavori scientifici prodotti, tiene conto del fatto che essi siano stati credibilmente sottomessi a riviste di prestigio, dà valore positivo a risposte del tipo "Revise and resubmit" e alla loro eventuale pubblicazione. L'esito di tale valutazione è formalizzato e trasmesso sia all'Assistant Professor, sia al Prorettore per le Risorse Umane.

Il Dipartimento, sulla scorta di tale valutazione può proporre la proroga di tale contratto per un biennio o proporre direttamente che l'Università offra un contratto di tipo (b).

Nel secondo caso la proposta è vagliata da un Comitato di Valutazione interno al Comitato Risorse Umane, presieduto dal Prorettore per le Risorse Umane. Tale Comitato non contiene necessariamente esterni. La stessa procedura ha luogo all'inizio dell'ultimo anno del biennio di proroga, nel caso il Dipartimento proponga la continuazione del rapporto con un contratto di tipo (b).

- 3 OTT. 2016

Milano, _____ prot. n. 8892

[Cod. riferimento: AP]

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DI “ASSISTANT PROFESSOR”, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI DELL’UNIVERSITÀ COMMERCIALE “LUIGI BOCCONI” DI MILANO

*Art. 1
Indizione*

L’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano bandisce, ai sensi del art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e con le modalità di cui al “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento degli ASSISTANT PROFESSOR dell’Università Commerciale Luigi Bocconi”, emanato con Decreto Rettorale n. 128 del 10 giugno 2011, un concorso per il conferimento di **n. 1 contratto** di diritto privato da lavoro subordinato a tempo determinato, di “Assistant Professor”, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti, con le seguenti caratteristiche:

Tipologia contrattuale: contratto da Assistant Professor, ex art. 24, lettera a) della Legge 240/2010;

durata contratto: triennale, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio ed infine rinnovabile per un triennio (*modello “tenure track”*: 3+2+3)

decorrenza del contratto: 1° marzo 2017

presso: **Dipartimento di “Studi Giuridici” dell’Ateneo**

Settore Concorsuale: 12/A1 Diritto privato

Settore Scientifico disciplinare: .IUS/01 Private Law

Art.2

La richiesta di parere rivolta al MIUR e al CUN

In considerazione di quanto sopra illustrato, il Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato (ARTeD), rappresentato a norma di Statuto dal Presidente e dal Segretario nazionale, su deliberazione unanime,

PROPONE

richiesta di adozione di parere favorevole del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Consiglio Universitario Nazionale al fine di riconoscere:

A) la facoltà per gli Atenei di rinnovare i contratti in essere con i Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 14°, l. 4 novembre 2005, n. 230, ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa previgente (ossia in forza della citata legge n. 230/2005), anche a prescindere da quanto previsto nei contratti stessi;

B) la facoltà per gli Atenei di stipulare direttamente con i Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 14°, l. 4 novembre 2005, n. 230, ovvero con i Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3°, lett. a), l. 30 dicembre 2010, n. 240, contratti di ricerca ai sensi dell'art. 24, comma 3°, lett. b), l. 30 dicembre 2010, n. 240, senza soluzione di continuità ed ulteriori valutazioni comparative, previa valutazione positiva dell'attività svolta da parte di idonea Commissione valutatrice.

Lo stato dei finanziamenti: il Piano straordinario RTD-B del 2016

Con la Legge di bilancio 2016 è stato previsto un piano straordinario per posizioni RTD-B [art. 1, commi 247-251 della Legge n. 208/2015].

Sulla base di tale finanziamento, sono state finanziate 861 posizioni RTD-B negli Atenei [Decreto ministeriale n. 78 del 18 febbraio 2016].

Si tratta di una misura positiva, che ha innescato un meccanismo virtuoso negli Atenei, ma ancora insufficiente.

E per il 2017 ??

Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato

ARTeD

**Che fine ha fatto il
Piano straordinario per RTD-B ?**

Una voce che circola sul *web*:
i fondi per il Piano straordinario RTD-B 2017
sarebbero già inclusi nella Legge di bilancio 2016

Che cosa dice esattamente la Legge di Bilancio 2016

247. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle universita' e la competitivita' del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, **il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e' incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.**

Facciamo un po' di conti

Lo stipendio di un RTD-B è di circa 58.000 euro lordo all'anno

Articolo 1 (Assegnazione risorse)

1. A valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pari a 47 milioni di euro per l'anno 2016 e a 50,5 milioni di euro a decorrere dell'anno 2017, sono assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a € 58.625 annui;

Il costo di 861 RTD-B è quindi di circa 50 milioni all'anno



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ATENEIO	ASSEGNAZIONE BASE (2.RICERCATORI)	VQR 2004 – 2010 (IRFS 1; peso 75%)	Politiche reclutamento VQR 2004 – 2010 (IRAS 3; peso 25%)	INDICATORE FINALE	ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA	ASSEGNAZIONE TOTALE	IMPORTO ATTRIBUIBILE A DECORRERE DAL 2017	IMPORTO 2016
a	b	c	d	$e = c \times 0,75 + d \times 0,25$	$f = 729 \times e$ ^(*)	$g = b + f$	$h = g \times € 58.625$ ^(**)	$i = h \times (\text{tot } i) / (\text{tot } h)$
Bari Politecnico	2	0,50%	0,40%	0,47%	3	5	293.238	272.915
Basilicata	2	0,48%	0,43%	0,47%	3	5	293.237	272.914
Teramo	2	0,43%	0,59%	0,47%	3	5	293.236	272.913
Reggio Calabria	2	0,41%	0,56%	0,44%	3	5	293.231	272.908
Catanzaro	2	0,40%	0,53%	0,44%	3	5	293.229	272.906
Napoli L'Orientale	2	0,43%	0,28%	0,39%	3	5	293.219	272.897
Sannio	2	0,38%	0,37%	0,38%	3	5	293.215	272.893
Normale Pisa	2	0,41%	0,18%	0,35%	3	5	293.210	272.889
Sant'Anna Pisa	2	0,37%	0,28%	0,35%	3	5	293.208	272.887
Venezia Iuav	2	0,31%	0,25%	0,29%	2	4	234.569	218.312
Sissa - TS	2	0,28%	0,17%	0,25%	2	4	234.560	218.303
Foro Italico	2	0,10%	0,16%	0,12%	1	3	175.903	163.712
Stranieri Siena	2	0,08%	0,11%	0,09%	1	3	175.897	163.706
Stranieri Perugia	2	0,04%	0,07%	0,05%	1	3	175.886	163.696
IMT Lucca	2	0,05%	0,02%	0,04%	1	3	175.885	163.695
IUSS Pavia	2	0,05%	0,03%	0,04%	1	3	175.885	163.695
TOTALE	132	100%	100%	100%	729	861	50.500.000	47.000.000

(*) valore arrotondato all'unità se inferiore a 1

(**) i resti dell'importo totale disponibile vengono aggiunti a quanto attribuito ad ogni Istituzione in modo proporzionale all'indicatore finale (colonna e)

Questa somma va ovviamente corrisposta ogni anno per il triennio di contratto (2016-2019)

È inferiore nell'anno 2016 ($50 - X$) perché molti RTD-B hanno preso e prenderanno servizio nel corso dell'anno

A partire dal 2019, invece, il costo degli stipendi aumenterà per il passaggio al ruolo dei professori associati ($+ Y$ nel 2019 e $+ Z$ per ogni anno a partire dal 2020)

Anno	2016	2017	2018	2019	2020
Costo	$50 - X$	50	50	$50 + Y$	$50 + Z$
Fondi	50	50	50	50	50

Si ricorda che il finanziamento straordinario copre il costo del contratto da RTD-B, ma anche quello dell'eventuale inquadramento del RTD-B nel ruolo dei professori associati

Ovviamente l'università dovrà metterci il differenziale di costo a partire dal momento in cui il RTD-B viene inquadrato fra i professori associati

Ecco perché nella relazione tecnica di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2016 si legge che:

Al riguardo, la **relazione tecnica aggiornata** a seguito delle modifiche intervenute durante l'esame al Senato, precisa che **"l'assegnazione delle risorse alle università rappresenterà, a regime, un cofinanziamento per circa il 70% del costo del professore associato ovvero della qualifica cui sono destinati i ricercatori chiamati qualora ottengano l'abilitazione scientifica nazionale. (...) In tal caso (ovvero non prima dell'anno 2019) il differenziale di costo sarà quindi coperto dalle singole università a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali"**.

Finanziamento della ricerca nel Decreto Natta e nella Legge di bilancio 2017

Con il Decreto Natta e con la Legge di bilancio 2017 (quest'ultima ancora in bozze) il Governo sta battendo un'altra strada ...

- Le cattedre “eccellenti”
 - La Fondazione Human technopole
 - I Dipartimenti “eccellenti”
 - Il Fondo per il finanziamento delle attività base della ricerca
-

Il finanziamento per le cattedre Natta

Art. 1, comma 207, L. n. 208/2015

207. Al fine di accrescere l'attrattivita' e la competitivita' del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituito, in via sperimentale, per finanziare chiamate dirette di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica esclusivamente secondo le procedure di cui al presente comma e ai commi da 208 a 211, un fondo speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Le cattedre Natta e i Ricercatori a tempo determinato

I due volti della Ricerca secondo il Governo




Ricercatore Precario	Eccellente "Natta"
<p>Ricercatore "Usa e Getta" +50.000</p> <p>RTDa, Assegnista di ricerca Co.co.co. (<i>servo della gleba</i>)</p> <p>Ad orologeria: dopo 12 anni viene espulso dal sistema</p> <p>Porta avanti la ricerca e la didattica in Italia</p> <p>Amore per la ricerca, tenacia, perseveranza, un po' di follia...</p> <p>Se ha uno stipendio è già tanto, per i fondi si arrangia</p> <p>Un contratto a tempo indeterminato, fondi di ricerca</p> <p><i>Publicare tantissimo, garantire didattica e lavoro amministrativo, presentare progetti, superare soglie bibliometriche e indicatori astrusi, e ricercare.... un raro concorso di RTDb! Oppure... emigrare per poi tornare come «eccellente»! Ma allora, forse, sarebbe meglio non mandarli via!</i></p>	<p>Nome Eccellente "Natta"</p> <p>Anche detto Superbarone del Governo</p> <p>Quanti sono 500</p> <p>Tipologie Superassociato, Superordinario (<i>perché io sono io, voi...</i>)</p> <p>Durata A tempo indeterminato</p> <p>Cosa Fa Boh... passa la giornata ad essere eccellente?</p> <p>Doti Eccelle... che volete di più?</p> <p>Fondi di ricerca E' previsto un lauto fondo, dedicato e rinnovato nel tempo</p> <p>Cosa desidera Non vuole nulla, è "voluto"</p> <p>Cosa deve fare Essere amico degli amici? Ma no... non siamo maliziosi! Basta una supercommissione che sancisca l'eccellenza! (<i>Ci si riconosce tra simili!</i>) Soglie bibliometriche? Indicatori astrusi? Non servono! Sono eccellenti per nominali</p>

ARTeD
Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato - <http://www.uniarted.it>

Il finanziamento alla Fondazione Human Technopole

art. 1, commi 116-139
del testo della Legge di
Bilancio 2017 approvato
dalla Camera dei Deputati
il 25 novembre 2016
(A.C. n. 4127-bis-A)

121. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto *Human technopole* di cui al comma **116** è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto *Human technopole* di cui al comma **116**.

122. *Identico.*

Il Finanziamento per i Dipartimenti “eccellenti”

art. 1, commi 314-345
del testo della Legge di
Bilancio 2017
approvato dalla Camera dei
Deputati
il 25 novembre 2016
(A.C. n. 4127-bis-A)

ART. 43.

(Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza).

1. Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di « Industria 4.0 », nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita un'apposita sezione denominata « Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza », con uno stanziamento di

271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento ordinario dei

**Il fondo per i
Dipartimenti
“eccellenti”:
gli effetti sul
reclutamento di
RTD-B**

FIGURA

335. L'importo complessivo del finanziamento quinquennale di cui ai commi da 314 a 317 e di cui al comma 332 è assoggettato alle seguenti modalità di utilizzazione:

a) non più del 70 per cento, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere impiegato per le chiamate dei professori e per il reclutamento di ricercatori, a norma degli articoli 18 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010, e per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo;

c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera *a)* del presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per il reclutamento di ricercatori, a norma dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

I termini per l'assegnazione dei fondi del primo quinquennio 2018-2022

331. Per il primo quinquennio di istituzione del Fondo di cui ai commi da **314** a **317** e relativamente agli anni 2018-2022:

a) il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma **318**, è adottato entro il 30 aprile 2017;

b) le attività di cui ai commi **319** e **320** devono concludersi entro il 30 aprile 2017;

c) il termine per la presentazione delle domande di cui al comma **321** è fissato al 31 luglio 2017;

d) il termine per la pubblicazione dell'elenco di cui al comma **328**, primo periodo, è fissato al 31 dicembre 2017; i termini per il trasferimento del finanziamento annuale di cui al comma **328**, secondo periodo, sono fissati al 31 marzo 2018, al 31 marzo 2019, al 31 marzo 2020, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022.

Il Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca

art. 1, commi 295-305
del testo della Legge
di Bilancio 2017
approvato dalla
Camera dei Deputati
il 25 novembre 2016
(A.C. n. 4127-bis-A)

ART. 41.

(Finanziamento e semplificazione delle attività di ricerca).

1. Al fine di incentivare l'attività base di ricerca dei docenti delle università statali, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

I destinatari del finanziamento

296. Il Fondo di cui al comma 295 è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali.

297. Sono esclusi dal finanziamento annuale i ricercatori e i professori di seconda fascia che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 301 del presente articolo, sono in regime di impegno a tempo definito, sono collocati in aspettativa o sono risultati vincitori delle procedure di cui all'articolo 1, commi da 207 a 212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero usufruiscono di finanziamenti provenienti dallo *European Research Council* (ERC), da progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque denominati.

Importo del finanziamento e tempistiche

298. L'importo individuale del finanziamento annuale è pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento dovrà tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 300, lettere *b)* e *c)*, in modo che le domande di cui al comma 301 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate dai ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.

301. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun ricercatore e professore di seconda

fascia incluso negli elenchi predisposti ai sensi dei commi **299** e **300**, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito *internet* istituzionale dell'ANVUR, può presentare la domanda diretta a ottenere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.

In conclusione

A decorrere dal 2017, sono stati stanziati:

- 75 milioni all'anno per le cattedre Natta
- 10 milioni all'anno per Human Technopole
- 45 milioni all'anno per finanziamento delle attività di base

Totale: 130 milioni all'anno a decorrere dal 2017

A decorrere dal 2018, sono stati stanziati:

- ulteriori 271 milioni all'anno per i Dipartimenti di eccellenza
- ulteriori 100 milioni all'anno per Human Technopole

Totale: ulteriori 371 milioni all'anno a decorrere dal 2018

Se queste risorse fossero destinate al finanziamento dei RTD-B, sarebbe possibile:

- un piano straordinario RTD-B per il 2017 per circa 2.200 RTD-B
- Un altro piano straordinario RTD-B per il 2018 per circa 6.300 RTD-B

ARTeD chiede pertanto con forza che i fondi della Legge di stabilità 2017 siano destinati prioritariamente alla creazione di almeno 5.000 posti RTD-B (da bandire subito).

Roma, 31 ottobre 2016

Il Consiglio Direttivo di ARTeD

Il futuro della disciplina giuridica del Ricercatore a tempo determinato

Atto Senato n. 1873

XVII Legislatura

 [Segui l'iter](#)

[Dati generali](#) | [Testi ed emendamenti](#) | [Trattazione in Commissione](#)

.....

Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato

Titolo breve: *ricercatori a tempo determinato*

.....

Iter

21 ottobre 2015: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari		
S.1873	in corso di esame in commissione	21 ottobre 2015

.....

1.1

RUSSO

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una volta, alla loro scadenza, per un ulteriore triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata con modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse".

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore".

c) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del secondo contratto, di cui al comma 3, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo".

1.2

MARCUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, RUSSO, BOCCHINO, CONTE, PETRAGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I contratti hanno durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata con modalità, criteri e parametri

4) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e)";

Una figura unica di RTD in “tenure track”



IV. Correttivi nel medio termine: proposte di modifica dello stato giuridico dei RTD

Alla luce dei punti analizzati nel presente documento, si propone una modifica della legge attuale con l'abolizione delle due figure RTD-A e RTD-B e l'istituzione di una sola figura di ricercatore a tempo determinato.

Ricercatore Universitario a Tempo Determinato (RUTD)

Tale contratto dovrebbe avere una durata compatibile con quella dell'Abilitazione Scientifica Nazionale in modo che il candidato possa conseguirla durante lo svolgimento dello stesso. Al termine del rapporto il RUTD, previo conseguimento dell'abilitazione nazionale, dovrebbe essere inquadrato nella II fascia presso l'Ateneo di appartenenza (*tenure track*). Il costo in termini di punti organico della posizione RUTD sarebbe pari a 0.5 p.o.,
